NUOVE PROVVIDENZE IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA

Art. 13

Revisione amministrativa dei provvedimenti oggetto di gravame giurisdizionale

I provvedimenti in materia di pensioni di guerra per i quali sono pendenti ricorsi giurisdizionali saranno riesaminati, ove non sia iniziata la relativa istruttoria da parte della Procura generale della Corte dei conti, dal Ministero del tesoro. Qualora per effetto del predetto riesame il Ministro per il tesoro emetta altro decreto che modifichi o revochi in tutto o in parte quello impugnato, concedendo trattamento piu' favorevole, il procedimento dinnanzi alla Corte dei conti si estingue ove l'interessato non impugni il nuovo provvedimento entro il termine di 90 giorni dalla relativa notificazione. Il provvedimento emesso dal Ministro per il tesoro in sede di riesame deve essere tempestivamente comunicato al procuratore generale della Corte dei conti. L'estinzione del giudizio e' dichiarata con ordinanza in camera di consiglio su richiesta del procuratore generale. Contro l'ordinanza di estinzione le parti interessati possono proporre reclamo entro 15 giorni dalla notificazione con ricorso depositato alla segreteria delle sezioni giurisdizionali per le pensioni di guerra. Sul reclamo si pronuncia la Corte dei conti con procedura ordinaria.

Versione in vigore dal 27 agosto 1971, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra
Estremi	Legge 28 luglio 1971, n. 585
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-provvidenze-in-materia-di-pensioni-di-guerra/art-13-revisione-amministrativa-dei-provvedimenti-oggetto-di-gravame

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it